



# Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

**Circolare ai clienti - Febbraio 2020**

## **NOVITA': APPALTI E DURF ("DURC-FISCALE")**

### **IN SINTESI**

*In sede di conversione del Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina delle ritenute / compensazioni nei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive". In particolare, il Legislatore ha previsto:*

- in capo all'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice l'obbligo di versare le ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente;*
- a carico del committente la verifica dell'avvenuto versamento.*

*I soggetti interessati possono "sfuggire" dai nuovi obblighi se in possesso di una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (DURF).*

L'art. 4, DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", ha introdotto specifici adempimenti / obblighi nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto, caratterizzati da **"prevalente utilizzo di manodopera"** (c.d. "labour intensive") **"presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"**).

In particolare:

- l'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice effettua il versamento delle ritenute operate mediante **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**;
- il committente **verifica l'avvenuto versamento**. A tal fine il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice **copia dei mod. F24**, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle **ritenute** sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF **trattenute** dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera / servizio.

Tali nuovi obblighi **non trovano applicazione** nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici comunichino al committente il **possesso della certificazione di affidabilità fiscale** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza **nell'ultimo giorno del mese**

**precedente** alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 del citato art. 17-bis (DURF).

Con il recente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha:

- approvato lo **schema del predetto certificato** (una sorta di "DURC-fiscale"), disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e valido per **4 mesi** dalla data di rilascio;
- chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato è di competenza della stessa Agenzia.

### FINALITA' DELL'ADEMPIMENTO

Tali novità normative, come precisato nella Relazione Illustrativa del citato Decreto n. 124/2019, sono volte a contrastare:

- la somministrazione di manodopera e le frodi nel settore degli appalti;
- l'omissione del versamento delle ritenute in presenza di appalti / subappalti.

### RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI

I soggetti residenti in Italia, che **affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi**, tramite:

- contratti di **appalto / subappalto**;
- **affidamento a soggetti consorziati**;
- **rapporti negoziali**, comunque denominati;

**caratterizzati da:**

- 1- Importo annuo superiore a € 200.000 a singola impresa;**
- 2- prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;**
- 3- con l'utilizzo di beni strumentali del committente / ad esso riconducibili;**

devono **richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici**, obbligate a rilasciarle, **copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF **trattenute** dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera / servizio.

#### N.B.

Il **versamento delle ritenute** è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.**

**Superamento limite € 200.000**

Il predetto limite ha valenza annuale nei confronti della singola impresa appaltatrice / subappaltatrice / affidataria. In presenza di **più opere / servizi affidati** alla stessa impresa va fatto riferimento alla **somma dell'importo annuo dei singoli contratti**.

Pertanto, i valori relativi ai singoli contratti verso ogni singola impresa devono essere “monitorati” durante l'anno, al fine di verificare l'eventuale superamento del limite in esame. In tale caso, **dal superamento del predetto limite**, le disposizioni di cui al citato art. 17-bis “scattano” in relazione **a tutti i contratti in essere a tale data**.

**ESEMPIO:**

La Viola spa (committente), nel corso del 2020, stipula 3 contratti di appalto con la Blu srl (appaltatrice) di cui:

- due contratti, del valore di € 80.000 ciascuno, sono affidati dall'1.2.2020 e si concludono il 31.8.2020;
- un contratto, del valore di € 120.000, dall'1.5.2020 al 31.10.2020.

In tale situazione, gli obblighi di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 trovano applicazione:

- dall'1.5.2020 al 31.8.2020 per i primi 2 appalti;
- dall'1.5.2020 al 31.10.2020 per il terzo appalto.

Diversamente, nel caso in cui il committente abbia in essere **più contratti con più imprese**, ma nessuno di essi superiore a € 200.000, le disposizioni di cui al citato art. 17-bis non trovano applicazione.

Con riferimento alla verifica di tale limite dovrà essere chiarito se per “*importo complessivo annuo*” debba intendersi l'**anno civile** (1.1 - 31.12) oppure l'**anno solare** (365 giorni).

**Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**

Il “prevalente utilizzo di manodopera” si riflette sul fatto che la tipologia contrattuale stipulata tra le parti diventa “a rischio”, assumendo le caratteristiche dell'illecita somministrazione di manodopera. Sono senz'altro **esclusi** dall'ambito operativo dell'art. 17-bis i contratti che prevedono la realizzazione del bene (ad esempio, infissi) presso la sede dell'impresa appaltatrice con il successivo montaggio degli stessi nel cantiere dell'impresa committente.

È opportuno comunque che sia chiarito il “metro” utilizzabile per la valutazione della “prevalenza”.

## Utilizzo di beni strumentali del committente

Per l'applicazione degli obblighi in esame è, infine, necessario l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso in cui i lavori, benché affidati ad un soggetto terzo, sono eseguiti mediante beni strumentali resi disponibili dallo stesso committente.

### TRASMISSIONE AL COMMITTENTE DEL MOD. F24 ED ELENCO LAVORATORI

Al fine di **consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo sulle ritenute versate**, il comma 2 del citato art. 17-bis dispone che l'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici devono **trasmettere, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- **copia dei mod. F24;**
- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, **impiegati nel mese precedente** direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi, contenente:

– il dettaglio delle **ore di lavoro prestate** da ciascun dipendente in esecuzione dell'opera / servizio affidato;

– l'ammontare della **retribuzione corrisposta** al dipendente collegata a tale prestazione;

– l'ammontare delle **ritenute fiscali operate nel mese precedente** nei confronti di tali dipendenti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Con la Risoluzione 23.12.2019, n. 108/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale **quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente** va effettuata sulla base di **parametri oggettivi** (ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

### Versamento delle ritenute operate

Con riferimento alla compilazione dei mod. F24, nella Risoluzione 24.12.2019, n. 109/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti *“sono effettuati dall'impresa **cumulativamente** per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”*.

Tale indicazione, come chiarito dalla stessa Agenzia (DRE Lombardia) nel corso dei recenti incontri di inizio anno, consente all'impresa appaltatrice di predisporre un **unico mod. F24 per tutti i lavoratori impiegati presso lo stesso committente**. Non è, quindi, necessario predisporre un mod. F24 per ciascun dipendente in presenza di più dipendenti impiegati presso lo stesso committente. Con la citata Risoluzione n. 109/E, l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, istituito il seguente **“codice identificativo” del committente** da indicare nel mod. F24 relativo al versamento delle ritenute in esame:

**09 - “COMMITTENTE”**

Va evidenziato che nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” va riportato il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “*codice identificativo*”.

Si rammenta che, come disposto dal comma 7 del citato art. 17-bis, l’Agenzia delle Entrate può prevedere **ulteriori modalità di trasmissione telematica** delle predette informazioni al fine di consentire modalità semplificate di riscontro dei dati trasmessi.

### **REQUISITI PER L’ESONERO DAI NUOVI OBBLIGHI**

Come previsto dal comma 5 del citato art. 17-bis, gli obblighi sopra descritti **non si applicano** alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici che comunicano al committente la **specificata certificazione di affidabilità fiscale (DURF)** rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

### **RILASCIO DELLA SPECIFICA CERTIFICAZIONE (“DURC-FISCALE”)**

Come sopra evidenziato, al fine di “sfuggire” ai nuovi obblighi relativi ai contratti d’appalto c.d. “labour intensive”, il soggetto interessato deve essere in possesso dell’apposita **certificazione di affidabilità fiscale** rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

### **DISPONIBILITÀ DEL CERTIFICATO**

Il certificato di affidabilità fiscale, **esente da imposta di bollo / tributi speciali**:

- è messo a disposizione delle singole imprese a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese;
- ha **validità di 4 mesi dalla data del rilascio**.

Si rammenta che il certificato in esame **attesta la sussistenza dei requisiti necessari** per la disapplicazione dei predetti obblighi **con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute**. Il certificato è a disposizione della singola impresa / suo delegato presso “*un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale*”.

### **REQUISITI PER OTTENERE IL CERTIFICATO**

#### **1- Requisito Esistenza in vita da almeno 3 anni**

È verificato nell’Anagrafe Tributaria con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni.

#### **2- Regolarità degli obblighi dichiarativi**

È verificato nell’Anagrafe Tributaria che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

### **3- Versamenti in Conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi**

Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in Conto fiscale / ricavi e compensi si considerano i periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio. È verificato nell’Anagrafe Tributaria che il totale dei versamenti in Conto fiscale registrati nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

### **4- Assenza debiti non soddisfatti**

Considerato che *“rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”*, per la verifica del requisito **rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi**. La sussistenza del requisito è verificato sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della Riscossione con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

## **MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE**

È necessario attendere l’emanazione delle modalità utilizzabili da parte dell’Agenzia Entrate per poter richiedere il certificato.

Distinti saluti,

Studio Gritti Calegari

Infoelabora Srl